



UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To)

DETERMINAZIONE N° 321 IN DATA 29/08/2023

SERVIZIO URBANISTICA - P.M.O. - LL.PP. - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: Affidamento Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Val Chisone e Germanasca - Linee 528-534 Percorso 004/1 Corse 1001A/1001/1002/108R/4B1002A/1004/1004A- BOBBA ROBERTO - Periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023

CIG: ZAE3C15D42

Premesso che:

- il decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 e s.m.i. ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- con la legge regionale 04/01/2000, n. 1 e s.m.i. la Regione Piemonte ha emanato norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo di cui sopra;
- l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, il trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione e amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di linea;
- l'art. 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. delega alle Province le funzioni e i compiti relativi all'individuazione e al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- con le leggi regionali numero 1/2015 e numero 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla legge regionale numero 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'articolo 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province stipulino accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi di cui ai punti precedenti nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e in aree a domanda debole;
- l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 28/12/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" attribuisce ai Comuni la funzione di provvedere al trasporto degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- il territorio dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca è classificabile come area a domanda debole secondo la proposta di metodologia per l'identificazione di tali aree riportata nell'allegato 2 del Programma Triennale dei Servizi di TPL 2016-2018 approvato con D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 17-6123;
- nel mese di ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale nel territorio della Città Metropolitana di Torino all'Agenzia della Mobilità

Piemontese con decorrenza dal 01/10/2015;

- nell'anno 2007 fu sottoscritto tra Provincia di Torino e Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca un Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007-2009 che prevedeva, tra l'altro, l'equiparazione a Linee di TPL ordinarie di alcuni Servizi di trasporto (dei quali si allega il Programma di Esercizio in vigore nell'anno 2019) che nel tempo hanno assunto la connotazione funzionale di "scuolabus";
- in ragione delle caratteristiche del territorio interessato e al fine di garantirne il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza, estendendone oltremodo la funzionalità, si ritiene opportuno che tali servizi, come già altri simili, possano essere gestiti e programmati direttamente dall'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca;

Dato atto che le linee interessate da quanto suddetto sono le linee storicamente inserite dalla Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, dalla Comunità Montana del Pinerolese e dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca nei servizi di trasporto pubblico locale delle Valli Chisone e Germanasca, e costituito dalle Linee nn.313, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 527, 528, 534, 535, 536, 537 e 538 e servizio trasporto diversamente abili Porte-Perosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 31.10.2019, n. 23, mediante la quale è stato approvato l'"Accordo tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e l'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca per il servizio di trasporto pubblico locale in Val Chisone e in Val Germanasca per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021";

Dato atto che l'"Accordo tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e l'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca per il servizio di trasporto pubblico locale in Val Chisone e in Val Germanasca per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021" è stato sottoscritto in data 12.12.2019;

Vista la nota dell'Agenzia della Mobilità Piemontese del 28.07.2022, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 3952 del 28.07.2021, del 07.06.2022, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 3108 del 07.06.2022, e del 10.02.2023, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 825 del 13.02.2023, con la quale comunica l'estensione della validità dell'accordo suddetto fino al 31.12.2023;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 16.01.2023, n. 5, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro, "...di approvare il nuovo Programma di Esercizio Aziendale di cui all'"Accordo tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e l'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca per il servizio di trasporto pubblico locale in Val Chisone e in Val Germanasca per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021" sottoscritto in data 12.12.2019..." e "...di dare atto che il Programma di Esercizio Aziendale come sopra approvato entrerà in vigore a partire dal 23.01.2023...";

Dato atto, pertanto, che occorre provvedere all'affidamento dell'esercizio delle seguenti linee - Linee 528-534 Percorso 004/1 Corse 1001A/1001/1002/108R/4B1002A/1004/1004A - previste dal piano di esercizio suddetto;

Dato atto che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire la disponibilità per l'esecuzione di quanto in oggetto da parte della ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049, con nota del 01/08/2023 con protocollo n. 4662;

VISTA la nota del 02/08/2023 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 4747 del 04/08/2023, con la quale la ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049, si è resa disponibile all'esecuzione del servizio in oggetto per il periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023 per una compensazione kilometrica pari a € 1,05 oltre IVA;

Considerato che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Dato atto che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL_39666194 valido fino al 16/11/2023, ha comunicato che la ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049, risulta regolare ai fini del DURC;

Preso atto che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di svolgere il Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Val Chisone e Germanasca dell'esercizio delle seguenti linee - Linee 528-534 Percorso 004/1 Corse 1001A/1001/1002/108R/4B1002A/1004/1004A;
- l'oggetto del contratto è all'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Val Chisone e Germanasca delle seguenti linee - - Linee 528-534 Percorso 004/1 Corse 1001A/1001/1002/108R/4B1002A/1004/1004A, previste dal piano di esercizio, alla ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il CIG relativo all'affidamento è: ZAE3C15D42;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

Di affidare, per il periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023, alla ditta BOBBA Roberto, con sede in Via Saluzzo n. 127, Pinerolo (TO), P.IVA 03340300049, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Val Chisone e Germanasca delle seguenti linee - Linee 528-534 Percorso 004/1 Corse 1001A/1001/1002/108R/4B1002A/1004/1004A, per una compensazione kilometrica pari a € 1,05 oltre IVA, come da preventivo del 02/08/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 4747 del 04/08/2023;

di dare atto che l'esercizio della linea suddetta dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'attuale Programma d'esercizio;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Di dare atto che il RUP è il Dott. Graziano SOLARO;

Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.400,00 esente IVA derivante dal presente provvedimento trova al copertura al Codice di Bilancio 10.02.1 (Capitolo 1003/1) – del Bilancio 2023 - Gestione Competenza;

Perosa Argentina, 29/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2023	414	10021	3000	1003	1	8.400,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SOLARO Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

IL SEGRETARIO
SOLARO Graziano
